



234





## CONTRATTO DI COMODATO

Addì 01/10/2008 tra il sig. [REDACTED], nella qualità di legale rappresentante della ditta [REDACTED] con sede in Mercato Saraceno (FC), [REDACTED] nella qualità di proprietaria, da una parte, d'ora innanzi chiamata "[REDACTED]" nata a Cesena (FC) il 15.06.1967, residente in Mercato Saraceno (FC), V. [REDACTED] P, dall'altra, d'ora innanzi denominato "comodatario", con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, redatta in duplice originale (oltre all'esemplare per la registrazione presso l'Ufficio del Registro di Cesena) si conviene e si stipula quanto segue:

1. Il comodante consegna al comodatario l'unità abitativa, che accetta nello stato in cui si trova, nell'immobile sito in via Pian dei Lupini n.15 in località Sarsina (FC), presso il complesso residenziale Palazzina A-B piano SECONDO Int. 04;
2. Il comodatario è tenuto a custodire l'unità concessa in comodato, con la diligenza del buon padre di famiglia;
3. Il comodatario si obbliga ad usare il bene per l'esclusivo uso di "abitazione", con divieto di sub comodato, sublocazione e cessione, anche parziale, nonché di mutamento di destinazione d'uso.
4. Il contratto è stipulato per la durata di anni 1 a partire dal 01.10.2008; entrambe le parti hanno la possibilità di recedere, previo avviso da recapitarsi mediante lettera, almeno 30 gg prima.
5. Il presente comodato è a titolo oneroso pari a € 275,00 (duecentosettantacinque/00) mensili anticipati da versare al comodante. Inoltre è convenuto il rimborso delle spese condominiali e/o consumi di acqua, luce, gas, assicurazione, etc...
6. A carico del comodatario sono le spese relative allo smaltimento rifiuti e tutte le altre spese comunque gravanti sull'unità immobiliare per l'intera durata del comodato;
7. Il comodatario dovrà consentire l'accesso all'unità immobiliare al comodante, nonché ai suoi incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione;
8. Il comodatario dichiara:
  - o Che ha ispezionato l'immobile trovandolo in completo buono stato ed idoneo all'uso convenuto;
  - o Che prendendo in consegna l'immobile ed assumendo tutti gli obblighi conseguenti, si impegna a mantenerlo in buone condizioni di manutenzione e nelle medesime condizioni a riconsegnarlo al comodante, salvo il normale deperimento d'uso;



- o Che esonera il comodante da ogni responsabilità in caso di interruzione di servizi, afferenti il bene in comodato, per cause indipendenti dalla sua volontà.
9. A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica di atti esecutivi, il comodatario elegge domicilio nell'immobile concessogli in comodato;
  10. Qualunque modifica al presente contratto non può essere attuata se non mediante atto scritto;
  11. Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi alla presente scrittura; ciò ai sensi della normativa privacy di cui al DLgs 30.06.2003 n.196 ;
  12. Il Comodatario esonera espressamente il Comodante da ogni responsabilità e danni, diretti ed indiretti, che possano derivare allo stesso e/o a terzi da fatti dolosi e colposi propri, dei familiari o di terzi in genere;
  13. Il comodatario si obbliga a sottoscrivere a sua cura e spese idonea polizza assicurativa contro rischi di danneggiamento e di deperimento, anche a causa di incendio, esplosione, scoppio, acqua condotta, dolo e colpa grave, con rinuncia alla rivalsa nei confronti degli altri comodatari e della proprietà e verso vicini e/o terzi, per un massimale pari al valore reale a nuovo dei beni custoditi (per beni si intende: mobilio, impianti, attrezzature e complementi d'arredo), in quanto la garanzia relativa al fabbricato è già stipulata dal comodante. La relativa polizza assicurativa, da stipularsi presso primaria compagnia, è derivante dalla conduzione in comodato per un massimale congruo;
  14. L'inadempienza da parte del Comodatario di anche solo uno dei patti contenuti in questo contratto, produrrà, ipso jure, la sua risoluzione;
  15. Qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione ed esecuzione dei presenti patti sarà definita in via esclusiva al giudizio di un Collegio Arbitrale, composto da tre membri di cui i primi due nominati dalle parti uno per ciascuna, ed il terzo di comune accordo tra i primi due, o in difetto, dal Presidente del Tribunale di Forlì-Cesena su istanza di una qualunque delle parti. Detto collegio agirà quale amichevole compositore senza formalità alcuna di procedura; nell'adempimento del suo incarico deciderà secondo equità nel termine massimo di giorni trenta. Per ogni eventuale controversia non demandabile al Collegio Arbitrale, le parti indicano quale Foro competente quello di Forlì-Cesena;
  16. La registrazione del presente contratto verrà eseguita a cura e spese del comodante;
  17. Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile e comunque alle norme vigenti ed agli usi locali.
  18. Il presente contratto costituisce l'intero accordo ed annulla ogni eventuale precedente accordo, orale o scritto, intervenuto tra il Comodante ed il Comodatario su questa materia.
- Così fatto, letto, approvato e sottoscritto in Mercato Saraceno li . 
- 



A norma degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, le parti dichiarano di approvare espressamente il contenuto di cui agli articoli 3, 4, 5, 12, 13, 14 e 15

Viene dato atto che il presente contratto è formata da n. 3 (tre) fogli, scritti ciascuno su una sola facciata e fin qui dell'ultimo terzo foglio.

Così fatto, letto, approvato e sottoscritto in Mercato Saraceno il 01/10/07.....

IL COMODANTE

IL COMODATARIO

